



Federazione Lavoratori della Conoscenza

Via L. Serra, 31 – 00153 Roma
Tel. 06 585480 - Fax 06 5883926



Via Rovereto 11 – 00198 Roma
Tel. 06 8840772 - Fax 06 8844977



Coordinamento Settore
Università Ricerca AFAM
Via Aureliana, 63 – 00187 Roma
Tel. 06 4870125 - Fax 06 87459039

Le Segreterie Nazionali

Personale Tecnico Amministrativo Università

Con riferimento alla questione relativa all'incidenza o meno dell'art. 71 della L. 133 del 2008 sul personale tecnico-amministrativo delle Università occorre precisare quanto segue.

Da una lettura del I comma dell'art. 71, laddove si dice che per ogni assenza per malattia inferiore ai 10 giorni debba essere decurtata ogni voce non ricompresa della retribuzione fondamentale (*"con esclusione di ogni indennità ed emolumento comunque denominato avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio"*), si deve ritenere che al personale in questione in caso di malattia spetti solo la retribuzione fondamentale. La norma, infatti, è alquanto chiara ed è difficile sostenere che le voci contrattualmente previste quali voci accessorie in base a detta norma non debbano essere decurtate.

Tuttavia, riteniamo che sia possibile, invocare la illegittimità di un'applicazione letterale della norma in questione sotto un duplice profilo:

- 1) illogicità della norma che non tiene conto della destinazione delle indennità di cui si parla che sono legate o al ruolo del lavoratore all'interno dell'amministrazione universitaria (ad esempio indennità di ateneo) o allo svolgimento di mansioni specialistiche o di responsabilità (ad esempio indennità di responsabilità, produttività collettiva o individuale), od, infine, nell'ipotesi dell'indennità di posizione e risultato degli EP che, devono aver garantito il minimo della predetta indennità. Peraltro, ai sensi dell'artt. 15 e 21 del CCNL comparto Università 2006-2009 l'indennità di responsabilità e l'importo minimo dell'indennità di posizione sono mantenute nei casi in cui il dipendente sia in distacco sindacale, o fruisca del part-time. Conseguentemente appare illogico oltre che palesemente illegittimo sotto il profilo della disparità di trattamento, che il lavoratore in servizio sia penalizzato rispetto al lavoratore distaccato.
- 2) lesione del diritto alla salute (art. 32 della Cost): il lavoratore che subisca una illogica decurtazione della retribuzione, che, concretamente, può diminuire di parecchio il proprio reddito, al fine di evitare detta decurtazione è costretto a rinunciare al proprio diritto di assentarsi per malattia subendo, con ciò, una palese violazione del diritto a curarsi e, quindi, alla salute.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene quindi di poter perseguire la via giudiziaria ogni qualvolta dovesse essere rinvenuta una lesione dei diritti dei lavoratori con riferimento alla eventuale assenza di questi per malattia nei primi 10 giorni

Roma, 1° dicembre 2008